



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4146 DEL 05/05/2021

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 (impianti e attività in deroga). Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività Lavorazioni meccaniche e Saldatura di cui alle lett. oo) e lett. hh) Allegato IV – Parte I del D.Lgs. n.152/2006.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”, a seguito della quale sono state riallocate alla Regione Umbria alcune funzioni tra cui quella relativa al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m. e i., che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l’art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l’autorità competente

può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale (ACG), relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Visto il D.Lgs. 29.06.2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69”;

Visto il D.P.R. 13-03-2013 n. 59 “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ambientale”;

Vista la Legge 09-08-2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”

Visto il D.M. 15-01-2014 “Modifiche alla Parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”

Visto il D.Lgs. 04-04-2014 n. 46 “Attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la D.G.R. n. 803 del 03-07-2012 ad oggetto “D.Lgs. 03.04.2006 n.152 art. 272 comma 2: aggiornamento delle linee guida per le autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 567 del 07.05.2003”;

Vista la D.G.R. n. 334 del 27.03.2012 ad oggetto “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 275 ‘Emissioni di COV’: approvazione delle linee guida regionali in aggiornamento e sostituzione della D.G.R. n. 773 del 18 maggio 2005”;

Vista l’autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 12724 del 29.11.2017, nella quale sono contemplate tutte le impianti ed attività, di cui all’art. 272, comma 2, elencati nell’Allegato IV – Parte I del D.Lgs. n.152/2006;

Visto altresì, che:

- precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione dell’Umbria, con D.G.R. n. 567 del 07.05.2003, aveva deliberato di autorizzare a carattere generale, ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, le emissioni in atmosfera derivanti da un elenco di impianti e attività classificati a ridotto inquinamento dal D.P.R. 25.07.1991 (parzialmente corrispondente all’elenco riportato alla Parte II, dell’Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006), stabilendo per ogni attività una suddivisione in fasce in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotti (fascia A, fascia B, fascia C) e stabilendo, per ogni fascia e per ogni categoria di attività, valori limite degli inquinanti, criteri di controllo, tecnologie da adottare e procedure da seguire per la trasmissione dei valori all’autorità competente;
- il D.Lgs 128/2010 ha modificato sostanzialmente la Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, introducendo nuove attività da autorizzare a carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2;
- il D.P.R. 13-03-2013 n. 59 al comma 3 dell’ art. 3 e all’art. 7 stabilisce che la presentazione dell’istanza deve avvenire sempre tramite SUAP del Comune ove è ubicato l’impianto fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ad autorizzazione a carattere generale;

Considerato che:

- l’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017, al comma 3 stabilisce che l’autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, specificando le procedure e le tempistiche previste dal sopraccitato articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso;
- l’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017, al comma 3 stabilisce che l’autorizzazione generale si applica a chi ha aderito, anche se sostituita da

successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, correlata dai documenti ivi prescritti;

- l'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornato dal D.Lgs. 183/2017 e dal D.Lgs 102/2020, al comma 4 stabilisce che le disposizioni relative alle autorizzazioni di carattere generale non si applicano in caso in cui siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che, più volte è stato manifestato anche dalle Associazioni di categoria, l'opportunità di separare con appropriato atto l'autorizzazione di carattere generale per ogni singolo impianto ed attività omogenee, di cui all'art. 272, comma 2, elencati nell'Allegato IV – Parte I del D.Lgs. n.152/2006;

Ritenuto di procedere ad una graduale separazione delle autorizzazioni dei singoli impianti ed attività, il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali intende procedere con l'adozione dell'Autorizzazione di Carattere Generale (ACG), ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, per l'attività di lavorazione meccanica dei metalli comprendente le seguenti lavorazioni:

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o in frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno (in riferimento all'Allegato IV lettera oo);
- Attività di pulizia/meccanica/asportazione effettuata su metalli e leghe metalliche;
- Attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche e taglio dei metalli e leghe metalliche (in riferimento all'Allegato IV lettera hh);

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra riportati:

- di adottare con il presente atto il documento tecnico, Allegato A, contenente criteri, condizioni, prescrizioni ed adempimenti, relativi all'esercizio dell'attività metalmeccanica;
- di approvare i relativi modelli per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che non rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, Allegato C, e per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che invece, rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, Allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di approvare la modulistica raccolta nell'Allegato B, per gli adempimenti gestionali, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, così denominati:

- B_1 Registro controllo emissioni
- B_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi
- B_3 Dichiarazione annuale

Considerato infine, che le ditte che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale sopra richiamate sono autorizzate per la durata di anni quindici dalla loro adesione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti ove sono presenti attività di lavorazione meccanica dei metalli, contenente criteri, condizioni, prescrizioni e adempimenti, ricompresi nel documento tecnico di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. **di approvare** la seguente modulistica, di cui gli allegati sono parte integrante e sostanziale al presente atto, costituita da:
 - Allegato B- Adempimenti:
 - B_1 Registro controllo emissioni;
 - B_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi;
 - B_3 Dichiarazione annuale;
 - Allegato C - Modello di adesione ACG – da utilizzare in caso di sola adesione all'ACG
 - Allegato D - Modello di adesione ACG - da utilizzare in caso di richiesta di AUA
3. **di stabilire** che i gestori che intendono realizzare nuovi stabilimenti, modificare stabilimenti esistenti, nonché rinnovare le autorizzazioni già acquisite, ove sono presenti impianti e/o si svolgono attività di lavorazione metalmeccanica, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando la modulistica approvata con il presente atto;
4. **di stabilire** che per gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, in cui sono presenti anche attività/impianti con i requisiti previsti dall'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, saranno applicate le prescrizioni riportate nella presente ACG;
5. **di precisare** che la presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi, necessari per l'esecuzione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;
6. **di stabilire** che i gestori degli stabilimenti che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale, provinciali e regionali richiamate in premessa, continuano ad operare secondo le precedenti condizioni e prescrizioni, per la durata di anni quindici dalla data di adesione, salvo la presentazione di una nuova comunicazione di adesione alla presente ACG;
7. **di pubblicare** la presente autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo:
<http://www.va.regione.umbria.it/acg>;
8. **di trasmettere** copia della presente autorizzazione a tutti i Comuni, all'ARPA, della Regione Umbria e alle Associazioni di categorie interessate;
9. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 05/05/2021

L'Istruttore

- Gianluca Bonaccini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/05/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2